



CORTE FEDERALE D'APPELLO

**LA CORTE FEDERALE D'APPELLO
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY**

composta dai Signori:

- **Avv. Andrea CARANCI**
- **Avv. Gabriele MAZZEI**
- **Dott. Luigi CASO**

Presidente
Giudice componente
Giudice componente

riunitasi in data **28 gennaio 2025** mediante collegamento su piattaforma Teams, con l'assistenza della signora Barbara Zicchieri, Segretario, con la partecipazione del reclamante, signor Daniele Bovolato, del suo difensore, Avv. Alessandro Michielan, nonché del Procuratore Federale Avv. Fabio Pennisi assistito dal Segretario dell'Ufficio, Avv. Beatrice Morabito, ha emesso la

DECISIONE N. 4 / S.S. 2024-2025

§ § §

Il signor Daniele Bovolato ha proposto reclamo avverso la decisione n. 5 / S.S. 2024-2025 resa dal Tribunale Federale che lo aveva condannato a un mese di interdizione, ai sensi degli artt. 20.1 e 21 R.G.

Con un "post" pubblicato su un "social" in data 2 aprile 2024 egli aveva espresso apprezzamenti sull'attività e i comportamenti del Presidente Federale utilizzando le espressioni "*grande bluff*" e "*Dr. Jekyll e Mr. Hyde*", ritenute, dal Giudice di primo grado, attacchi personali e denigratori che, sebbene inseriti in un contesto di rivalità elettorale, avrebbero oltrepassato i limiti del diritto di critica, violando il principio di correttezza nei rapporti tra tesserati.

Il Tribunale riteneva di applicare le attenuanti di cui all'art. 11 n. 2 R.G. e lo sanzionava nella misura sopra ricordata.

*

Il reclamante contestava, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto dimessosi nel settembre 2023 dalla carica di Presidente del Mogliano Veneto Rugby (come risultante da una visura camerale prodotta), ed essersi nuovamente tesserato in epoca successiva alla data di pubblicazione del "post".

1



CORTE FEDERALE D'APPELLO

Secondo la tesi della difesa, a seguito della cessazione della carica di Presidente della società sarebbe venuto meno il requisito del tesseramento, ritenuto condizione essenziale per poter sottoposto l'incolpato a giudizio disciplinare.

Su tale presupposto chiedeva dichiararsi la nullità della decisione di prime cure.

Nel merito ha insistito per la assoluzione, evidenziando il contesto in cui le frasi erano state rese, la buona fede del suo autore, la convinzione della veridicità delle affermazioni e il fatto che le espressioni contestate riguardavano l'operato della gestione finanziaria condotta dal Presidente Federale e non la sua persona.

Escludeva, infine, la valenza diffamatoria delle espressioni utilizzate, facenti parte del gergo comune di libera critica.

*

Incardinato il procedimento, all'udienza del 20 dicembre 2024 la Corte verificava il mancato versamento della tassa reclamo; su istanza di parte veniva concesso termine di 5 giorni per provvedere all'adempimento, che veniva tempestivamente eseguito, e rinviava - previa sospensione dei termini, su accordo delle Parti - a nuova udienza, disponendo, nelle more, l'acquisizione dall'Ufficio Tesseramenti di informazioni circa lo status di tesserato del signor Bovolato nelle stagioni sportive 2022-2023 e 2023-2024. Detto documento, veniva messo a disposizione della difesa e della Procura con congruo anticipo rispetto alla data di udienza, fissata per il 28 gennaio 2025.

*

Nel corso del dibattimento la Procura Federale ha chiesto il rigetto dell'eccezione avente ad oggetto la legittimazione passiva del reclamante e la conferma, nel merito, della decisione impugnata; la difesa del signor Bovolato, ribadita l'eccezione processuale - previo richiamo agli artt. 33, 4 lett. e) del R.O. 2021 e del vigente Statuto federale, art. 12 co. 4°, punto 5 - ha insistito, nel merito, per la assoluzione, richiamando le ragioni già espresse nel reclamo.

Durante il collegamento telematico è intervenuto anche il tesserato, che ha ulteriormente chiarito il contesto nell'ambito del quale ebbe ad esprimersi con il "post", aggiungendo di ritenere che il procedimento "... è stato avviato in mala fede, allo scopo di escluderlo dalla imminente competizione quale candidato Consigliere Federale nelle elezioni tenutesi nel mese di settembre a Bologna" con particolare riferimento a un membro dell'Ufficio della Procura,

2



CORTE FEDERALE D'APPELLO

che ha operato anche nella Commissione Verifica Poteri che ha vagliato l'ammissibilità delle candidature in vista dell'Assemblea elettiva alle Cariche Federali.

*

Chiusa la discussione la Corte si è riunita in Camera di Consiglio, all'esito della quale ha dato lettura del dispositivo, riservando il termine di 10 giorni per il deposito delle motivazioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

*

Sulla procedibilità del reclamo alla luce del versamento della relativa "tassa", sia pure in pendenza di appello.

Ritiene la Corte che, in assenza di una norma che sancisca in termini formali la sanzione di inammissibilità o improcedibilità del reclamo qualora non sia stata versata la tassa, sia legittimo consentire di procedere al pagamento, nel termine assegnato, e dare corso alle attività di competenza nel caso in cui la parte vi abbia ottemperato.

Funzione della giustizia disciplinare, come di quella ordinaria, è di dare risposte di merito ai casi che vengono sottoposti all'attenzione degli Organi, mentre l'obbligo di arrestare il processo con pronunce in rito deve ritenersi rigidamente limitato ai casi in cui l'inosservanza di adempimenti o termini sia stato esplicitamente stabilito dal Legislatore di riferimento.

Certamente, il perdurare del mancato versamento di un importo che costituisce contributo al funzionamento del "servizio giustizia" oltre il termine assegnato (di natura perentoria) avrebbe determinato l'improcedibilità del processo; ma il fatto che la parte abbia dato riprova di avervi provveduto tempestivamente consente di procedere oltre nell'esame delle questioni sollevate dal reclamante.

*

Sulla eccezione di nullità del procedimento per difetto di legittimazione passiva dell'incolpato, in quanto asseritamente non tesserato al momento in cui pubblicava le affermazioni ritenute sanzionabili dal Tribunale Federale.

L'eccezione in esame è stata sostenuta dalla difesa del reclamante sul presupposto della cessazione della qualità di tesserato per effetto delle

3



CORTE FEDERALE D'APPELLO

dimissioni da Presidente della società di appartenenza in epoca antecedente ai fatti oggetto del procedimento, documentate dalla visura camerale prodotta.

Su disposizione di questo Organo è stata acquisita, e trasmessa alle Parti, la certificazione dell'Ufficio Tesseramenti, dal cui esame si rileva che il signor Bovolato è stato tesserato, sia per la stagione sportiva 2021-2022, che per la successiva, senza soluzione di continuità.

Assorbente di ogni ulteriore rilievo sul punto è il fatto che, in mancanza della formalizzazione della dedotta cessazione del rapporto associativo mediante espressa comunicazione al competente Ufficio, non può dirsi venuto meno il vincolo.

Il solo fatto delle dimissioni da una specifica carica nell'ambito della società di appartenenza non determina automaticamente la perdita della qualità di tesserato, in forza della quale il signor Bovolato avrebbe potuto continuare a svolgere ulteriori e diverse funzioni e attività.

Pertanto, la Corte ne ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva ai fini della sottoposizione al procedimento disciplinare di cui trattasi.

*

Nel merito.

La valutazione del Collegio, circoscritta alla portata delle affermazioni oggetto della sanzione comminata in primo grado, è che le stesse non abbiano integrato gli estremi della *“denigrazione personale, in violazione dei limiti imposti dal diritto di critica e della correttezza nei rapporti tra tesserati”* (così si esprime la decisione reclamata): *“grande bluff”* e *“Dr. Jekyll e Mr. Hyde”* costituiscono certamente espressioni riferite all'operato dell'allora Presidente della Federazione, ma sintetizzano, sia pure con toni coloriti, la valutazione personale del reclamante in merito alle modalità di gestione finanziaria intercorsa durante il mandato in prossimità di conclusione, ed in vista delle prossime elezioni, senza assumere una portata offensiva e denigratoria che travalichi i limiti della polemica, in specie nei contesti latamente *“politico”* quale quello in relazione al quale le espressioni hanno trovato sede.

Il Tribunale, peraltro, nella parte rubricata come *“Conclusione e dispositivo”* della Decisione n. 5 della s.s. 2024-2025 riconosce che *“l'incolpato ha agito in buona fede nell'ambito di una contrapposizione elettorale e in convinzione della veridicità delle proprie affermazioni”*, elemento non oggetto di doglianze

4



CORTE FEDERALE D'APPELLO

nel presente grado di giudizio e che contribuisce a circostanziare il contesto alla stregua del quale, con diverso avviso, questa Corte ha ritenuto non suscettibili di sanzione disciplinare le suddette espressioni.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello, ogni diversa istanza disattesa, in riforma della Decisione n. 5 S.S. 2024-2025 del Tribunale Federale, assolve il tesserato Daniele Bovolato dalle incolpazioni ascritte.

Dispone la restituzione della tassa reclamo.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 28 gennaio 2025.

*Il Presidente della Corte Federale d'Appello
(Avv. Andrea Caranci)*

Firmato digitalmente da: CARANCI ANDREA
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 03/02/2025 12:21:10

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 03/02/2025

PUBBLICATA

IL 03/02/2025


Corte Federale di Appello
Il Segretario
Barbara Zicchieri

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it